

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 gennaio 2013, ha applicato le modifiche intervenute all'articolo 18 (dello [Statuto dei Lavoratori](#)) con la Riforma del lavoro ([legge n. 92/2012](#)), in merito alle possibili alternative in caso di verifica sulla legittimità del licenziamento. Nel caso specifico, si è trattato di rimodulare un licenziamento disciplinare affetto da vizio formale e procedurale.

Il licenziamento per giusta causa in questione era viziato (a detta del giudice), principalmente, dalla genericità della contestazione che non ha previsto una precisazione in merito al momento della commissione dei fatti contestati (violazione dell'articolo 7 della [Legge n. 300/1970](#)). In base a ciò, il Tribunale di Milano ha stabilito unicamente il risarcimento, al lavoratore, di un'indennità compresa tra 6 e 12 mensilità (in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni aziendali), ritenendo, comunque, legittimo il licenziamento comminato.

Fonte DPL Modena